

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA



Rep. n. 187

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di recupero ambientale relativi al contributo legge n. 311 del 30/12/2004 e D.M. 11702 del 7/3/2006 - Comune di Vibo Valentia. CUP E49D16001300001 - CIG 74953763F2


L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 11 (undici) del mese di aprile presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Giuseppe Piccoli, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016 e confermata con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13 febbraio 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Andrea D'Erchia (codice fiscale DRC NDR 63E01 L049A), nato a Taranto (TA), il 01 maggio 1963, residente in Taranto (TA), alla Via Dei Citri, n. 3, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità




di Legale rappresentante dell'impresa consorziata, assegnataria dei lavori, "D'Erchia Restauri srl", con sede legale in Taranto (TA), Via Costantinopoli, n. 57, iscritta al Registro delle imprese di Taranto (TA) al n. 173701 (partita IVA 02842990737), nominato Procuratore Speciale dell'impresa Consorzio Stabile Alveare Network, con sede legale in Roma (RM), Via Sistina, n. 121, (partita IVA 03661100242), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (RM), con il numero R.E.A. 1537773 – Sede Operativa ed Amministrativa in Brindisi (BR), Via Dalmazia, n. 21/C; in forza della Procura Speciale per Notar, dott. Giuseppe Ambrosi, Notaio in San Vito dei Normanni (BR), Rep. n. 80541 – del 06 febbraio 2019, che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".



Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:



- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 249 del 08.09.2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016, in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25.10.2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



- che con determinazione dirigenziale n. 516 del 14 maggio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i "lavori di recupero ambientale

di cui al contributo legge n. 311 del 30.12.2004 e D.M. 11702 del 07.03.2006”, redatto dal professionista incaricato ASE Engineering Consulting S.r.l. e validato, in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento, Ing. Vincenzo Maccaroni, in conformità alla vigente normativa, dell’importo complessivo di €. 738.000,00 (euro settecento trentottomila/00);



- che con determinazione dirigenziale n. 528 del 17 maggio 2018, veniva delegata la SUA Provinciale all’adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 535 del 25 maggio 2018, adottata dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti - SUA, è stata indetta una procedura aperta per l’appalto dei lavori succitati, come previsto dalla normativa di legge, dell’importo complessivo di €. 535.600,00 (euro cinquecentotrentacinque milaseicento/00) oltre IVA, così suddiviso:

- €. 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

- €. 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile del Comune di Vibo Valentia, n. 1160 del 15 novembre 2018, adottata previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, venivano omologati i verbali di gara n. 1 del 06 settembre 2018 e n. 2 del 09 ottobre 2018 e si procedeva all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore dell’impresa Consorzio Stabile Alveare Network, per l’importo di €. 357.406,40 (euro trecentocinquantasettemilaquattrocentosei/40)



sull'importo a base di gara di €. 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00), oltre €. 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00) per oneri di sicurezza ed oltre IVA – ribasso percentuale offerto 31,268% (trentunovirgoladuecento sessantottopercento);

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi della manodopera ammontano ad €. 100.000,00 (euro centomila/00) ed i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 8.000,00 (euro ottomila/00);


- che il Consorzio Stabile Alveare Network, ha individuato, quale impresa esecutrice dei lavori, la ditta D'Erchia Restauri S.r.l., con sede in Taranto in Via Costantinopoli n. 57 - Partita IVA 02842990737;

- che con determinazione dirigenziale n. 80 del 23 gennaio 2019, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 1160 del 15 novembre 2018 e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto, in favore dell'Appaltatore;

- che con verbale dell'11 marzo 2019 tra l'Ente e la Soprintendenza sono stati concordati i materiali da utilizzare, nonché la relativa tecnica di posa degli stessi;

- che alla spesa complessiva scaturente dall'adozione del presente atto, si può fare fronte con i fondi di cui alla Missione 10 -Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 23100 - Bilancio 2019 (residui 2005);

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico del Consorzio Stabile



Alveare Network e dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori, "D'Erchia Restauri srl", non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative al Consorzio Stabile Alveare Network ed all'impresa consorziata, assegnataria dei lavori, "D'Erchia Restauri srl", richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dalla Provincia di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con nota prot. d'ingresso n. 395883 del 23 ottobre 2018;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INPS n. 14389220 regolare certificato DURC relativo al Consorzio Stabile Alveare Network, con scadenza 27 giugno 2019;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 14901988, regolare certificato DURC relativo all'impresa esecutrice, D'Erchia Restauri S.R.L., con scadenza 26 maggio 2019;

- che sia il Consorzio Stabile Alveare Network, che l'impresa esecutrice D'Erchia Restauri srl, hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in

formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Dipartimento 2 - Settore 5 - Infrastrutture - Reti - Protezione Civile.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi;
- il Computo metrico estimativo predisposto dal progettista;
- il verbale dell'11 marzo 2019, sottoscritto dall'Ente e dalla Soprintendenza, nel quale sono stati analiticamente descritti i materiali e la relativa tecnica di posa degli stessi.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Gissi Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Stabile Alveare Network ed il sig. Andrea D'Erchia, Legale Rappresentante della Società "D'Erchia Restauri srl", hanno reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e






comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.



ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di recupero ambientale relativi al contributo legge n. 311 del 30/12/2004 e D.M. 11702 del 7/3/2006 - Comune di Vibo Valentia.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il presente appalto è affidato a "misura" ed il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 373.006,40 (euro trecentosettantatremilasei/40) oltre IVA così suddiviso:



- €. 357.406,40 (euro trecentocinquantasettemilaquattrocentosei/40), per lavori al netto del ribasso del 31,268% (trentunovirgoladuecentosessantotto per cento);

- €. 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a



dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogo clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E49D16001300001 ed il codice CIG 74953763F2 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca Popolare Pugliese – Filiale di Mesagne (BR)

IBAN: IT 06 L 05262 79210 CC0831287040

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Gissi Giuseppe, nato a Trani (BT) il 31 dicembre 1989 e residente in Barletta (BT), alla Via Benucci, n. 2 (codice fiscale: GSS GPP 89T31 L328X).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 29 gennaio 2019, anticipata via e-mail, in data 31 gennaio 2019.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 516 del 14 maggio 2018, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi

integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

Elaborati Generali

1. Elenco Elaborati;
2. Tav. G01 - Relazione Generale Tecnico-Descrittiva e Documentazione Fotografica;
3. Tav. G02 - Studio di Fattibilità Ambientale;
4. Tav. G03 - Elenco Prezzi Unitario;
5. Tav. G04 - Computo Metrico Estimativo;
6. Tav. G05 - PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento;
7. Tav. G05.1 - Fascicolo dell'Opera;
8. Tav. G06 - Quadro Economico;
9. Tav. G07 - Piano di Manutenzione;
10. Tav. G08 - Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto;
11. Tav. G09 - Relazione sulle Interferenze e Progetto di Risoluzione;
12. Tav. G10 - Cronoprogramma;

Elaborati Architettonici

13. Tav. A01 - Inquadramento Territoriale;
14. Tav. A02 - Planimetria Generale con individuazione degli interventi;
15. Tav. A03 - Area d'Intervento 1 - area sedime del demolito Palazzo Gasparro;
16. Tav. A03.1 - Stato di fatto Rilievo e profili;
17. Tav. A03.2 - Sovrapposizione progetto e saggi archeologici;
18. Tav. A03.3 - Progetto: Planimetria Piazza - Sezioni e Viste 3D;
19. Tav. A03.4 - Profili Ante e Post Operam;

20. Tav. A03.5 - Progetto: Planimetria Piazza Quotata;
21. Tav. A03.6 - Particolari Costruttivi - Arredo urbano;
22. Tav. A04 - Area d'Intervento 2 - tra Via della Ruota e Via Conte d'Apice; Area d'Intervento 3 - Via Vico Cerasarella;
23. Tav. A04.1 - Pianta Pavimentazione e Particolari Costruttivi - Intervento 2: Via Conte d'Apice;
24. Tav. A04.2 - Pianta Pavimentazione e Particolari Costruttivi - Intervento 2: Piazza Chiesetta dei Poveri e Via della Ruota;
25. Tav. A04.3 - Pianta Pavimentazione e Particolari Costruttivi - Intervento 3: Vico Cerasarella;
26. Tav. A05 - Area d'Intervento 4 - tra Via della Ruota e Via Marzano;
27. Tav. A05.1 - Pianta Pavimentazione e Particolari costruttivi - Intervento 4: da Via della Ruota a Via Marzano;

Impianti Elettrici

28. Tav. IE01 - Relazione tecnico descrittiva degli impianti;
29. Tav. IE 02 - Calcolo e Verifica Quadri;
30. Tav. IE 03 - Schemi di impianto elettrico e speciali Intervento 1 e 2;
31. Tav. IE 04 - Verifiche illuminotecniche;

Impianti Fognari

32. Tav. IF01- Relazione Impianto idrico e fognario;
33. Tav. IF02 - Planimetria impianto approvvigionamento idrico e raccolta acque reflue - Intervento 1;
34. Tav. IF03 - Particolari costruttivi Idrico fognario;
35. Tav. IF04 - Planimetria rete fognaria - Area intervento 2-3;
36. Tav. IF05 - Profili rete fognaria - Area Intervento 2-3.




Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e secondo le direttive concordate dall'Ente con la Soprintendenza nel verbale dell'11 marzo 2019 e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei Lavori che provvederanno a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

Si stabilisce fin da subito che, per le eventuali lavorazioni aggiuntive da affidare e/o dei nuovi materiali da utilizzare, qualora il prezzo da applicare non risultasse contenuto all'interno dell'elenco dei prezzi unitari dell'appalto, i nuovi prezzi verranno desunti avvalendosi del prezzario della



Regione Calabria utilizzato per la redazione del progetto esecutivo.

Qualora non presenti neanche all'interno del prezzario regionale, i nuovi prezzi verranno desunti da opportune analisi condotte in funzione dei costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, delle spese generali e dell'utile di impresa.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.


Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, è fissato in **giorni 210** (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del



verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti normative. Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di Euro 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ARTICOLO 10: Anticipazione.

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei

lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 11: Pagamenti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50 per cento e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono l'importo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione ed è trasmesso al RUP entro lo stesso termine per i relativi adempimenti. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare. Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni (Art. 2.16 del CSA).



Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.



Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli




infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in






data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e



L'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.


L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 63.464,80 (euro sessantatremilaquattro centosessantaquattro/80), a mezzo polizza fidejussoria n. IM 000003860, rilasciata in Bucarest, in data 12/03/2019, dalla compagnia S.A.-R. CITY INSURANCE S.A., con scadenza in data 12/03/2020.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle attestazioni di qualificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, UNI-EN-ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, tutte in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa C.A.R. n. 1413140, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Aelle - Genova, in data 12 marzo 2019, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al

Handwritten signature and scribbles in the right margin of the page.

riguardo.

ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18: Subappalto.




L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare nei modi e nei termini di legge, le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 nelle quali non rientrano le attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, OG6 e OG10, nella misura del 30% (trenta per cento).

ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della



predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:


- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e



contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Taranto (TA), Via Costantinopoli, n. 57 - tel. 099 4527059 -

e-mail: amministrazione@derchiarestauri.it – pec: derchiarestauri@pec.it

ARTICOLO 22: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 23: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 24: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato, in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 25: Norme di chiusura.




Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 516 del 14 maggio 2018.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 28 pagine a




video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..


- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **Sig. Andrea D'Erchia, nella qualità di Procuratore Speciale del Consorzio Stabile Alveare Network**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Giuseppe Piccoli**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, allegato al presente atto in formato digitale, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto per accettazione, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la

Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3




La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.


Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula



del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.




Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.



Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9


La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i


presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **Sig. Andrea D'Erchia, nella qualità di Procuratore**

Speciale del Consorzio Stabile Alveare Network



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Giuseppe Piccoli**

